

Comune di Ruda

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. N. 10 del 28.3.2011

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 01 oggetto e finalità del regolamento

Articolo 02 informazione, educazione e comunicazione

Articolo 03 istituzione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

Articolo 04 divieto di abbandono dei rifiuti ed ordinanza del Sindaco

TITOLO II DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI

Articolo 05 definizioni

Articolo 06 classificazioni dei rifiuti

Articolo 07 i rifiuti urbani

Articolo 08 assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

TITOLO III REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

Articolo 09 finalità e modalità operative

Articolo 10 criteri per la definizione delle aree di espletamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani

Articolo 11 norme relative alla collocazione dei contenitori

Articolo 12 lavaggio dei contenitori stradali e dei mezzi per la raccolta

Articolo 13 divieti d'uso dei contenitori

Articolo 14 norme per il conferimento dei rifiuti prodotti dalle aziende

Articolo 15 regolamentazione dei centri di raccolta dei rifiuti urbani

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

Articolo 16 sistemi di raccolta

Articolo 17 conferimento del rifiuto indifferenziato

Articolo 18 organizzazione della raccolta differenziata

Articolo 19 regolamentazione della raccolta dei rifiuti organici

Articolo 20 compostaggio domestico

TITOLO V GESTIONE DI SPECIFICHE TIPOLOGIE DI RIFIUTI

Articolo 21 rifiuti provenienti da strutture sanitarie ed assimilate

Articolo 22 modalità di conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni

Articolo 23 rifiuti di beni in polietilene

Articolo 24 rifiuti provenienti dalla depurazione degli effluenti di origine urbana

Articolo 25 rifiuti costituiti da beni durevoli (RAEE)

TITOLO VI GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

Articolo 26 definizioni

Articolo 27 obiettivi di recupero e di riciclaggio

Articolo 28 obblighi dei produttori e degli utilizzatori

Articolo 29 divieti

TITOLO III PULIZIA DEL TERRITORIO

Articolo 30 servizi vari di pulizia

Articolo 31 obblighi generali

Articolo 32 cestini stradali

Articolo 33 spazzamento stradale

Articolo 34 pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e raccolta rifiuti

Articolo 35 pulizia dei terreni non edificati e raccolta rifiuti

Articolo 36 pulizia dei mercati e raccolta rifiuti

Articolo 37 pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici

Articolo 38 pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti

Articolo 39 pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche

Articolo 40 obblighi in caso di nevicate e grosse precipitazioni

Articolo 41 attività di carico e scarico di merci e materiali

Articolo 42 pozzetti stradali

Articolo 43 carogne di animali

Articolo 44 raccolta di indumenti usati

Articolo 45 rifiuti costituiti da siringhe abbandonate

Articolo 46 rifiuti abbandonati sul suolo pubblico

Articolo 47 conduzione degli animali
Articolo 48 cave e cantieri edili
Articolo 49 veicoli a motore, rimorchio e simili
Articolo 50 bonifica dei siti

TITOLO IX SANZIONI

Articolo 51 abbandono rifiuti
Articolo 52 proventi delle sanzioni amministrative e pecuniarie
Articolo 53 violazioni alle prescrizioni specifiche del regolamento

ALLEGATI

ALLEGATO 1: RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

ALLEGATO 2: AREE DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 01 OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento di gestione dei rifiuti urbani è uno strumento obbligatorio redatto ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D.Lgs.152/2006 e succ. e tratta dei seguenti aspetti:
 - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
 - e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;
 - h) la gestione distinta dei rifiuti pericolosi.
2. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
3. L'amministrazione comunale, nella convinzione che sia necessario conseguire elevati standard di gestione dei rifiuti urbani e di tutela igienico sanitaria del territorio, coadiuvata dal gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, introduce, innova e mantiene aggiornate le tecniche di gestione dei rifiuti, adeguandole ai migliori livelli qualitativi.
4. I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono coperti mediante l'istituzione della tariffa prevista. L'applicazione e la composizione della tariffa è disciplinata da apposito regolamento adottato dal Comune di Ruda.

Articolo 02 INFORMAZIONE, EDUCAZIONE E COMUNICAZIONE

1. Il Comune di Ruda e il Gestore del servizio attiveranno di comune accordo le iniziative promozionali ed educative necessarie al conseguimento degli obiettivi di recupero di materiali e/o di energia. Il Comune, pertanto, organizza campagne di

informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni da raccogliere, l'ubicazione delle piattaforme e centri di raccolta dei rifiuti, gli orari di apertura alle utenze, le modalità di conferimento, gli obiettivi e le esigenze dei cittadini.

2. Parimenti il Comune di Ruda e il Gestore, anche attraverso i rispettivi siti internet, pubblicazioni e riviste, garantiscono all'utenza la diffusione dei dati relativi ai risultati conseguiti dalla raccolta, gli obiettivi raggiunti e gli obiettivi previsti per i prossimi esercizi.
3. Con gli strumenti di cui sopra il Comune di Ruda, anche tramite il Gestore, comunicherà all'utenza le iniziative di raccolta differenziata autorizzate, indicando l'operatore, il periodo e le modalità di esecuzione del servizio.
4. Il Comune di Ruda unitamente al Gestore del servizio di raccolta, comunicherà all'utenza con cadenza annuale le modalità di gestione del servizio di raccolta differenziata ed i risultati conseguiti in termini di materiali recuperati e degli obiettivi stabiliti per i prossimi esercizi.

Articolo 03

ISTITUZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

1. Il sistema di tariffazione dell'attività di gestione dei rifiuti urbani viene determinato secondo le previsioni dell'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 e succ. Nelle more dell'entrata in vigore del sistema di tariffazione previsto dall'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 e succ. e individuato con il DPR n. 158/1999, per i servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali assimilabili agli urbani di cui all'art. 11 del presente regolamento è dovuto al Comune il pagamento della relativa tassa annuale di cui all'art. 58 del D.Lgs. n. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'istituzione e la relativa applicazione della tassa è disposta dal vigente "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani".

Articolo 04

DIVIETO DI ABBANDONO DI RIFIUTI ED ORDINANZA DEL SINDACO

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati, così come è vietato incendiare i rifiuti, è vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere (stato solido o liquido) nelle acque superficiali e sotterranee.
2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni, chiunque viola i divieti di cui al comma 1 è tenuto a procedere alla rimozione, al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale

procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

3. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

TITOLO II DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI

Articolo 05 DEFINIZIONI

1. Il presente regolamento disciplina le seguenti attività di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati consistenti nella raccolta, trasporto, recupero e lo smaltimento dei rifiuti e nel controllo di queste operazioni.
2. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:
 - rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e succ. e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
 - detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
 - gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
 - raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
 - raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;
 - smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e succ.;
 - recupero: le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e succ.;
 - luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;

- frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;
- frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;
- compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
- compost di qualità: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del D.Lgs. n. 217/2006 e succ.;
- centro di raccolta: area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è individuata dal decreto ministeriale 8 aprile 2008 e succ.
- spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada.

Articolo 06 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Come disposto all'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006 e succ., i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti speciali e rifiuti pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs n. 152/2006 e succ.;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, secondo le modalità indicate all'articolo 32, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
3. Sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186 del D.Lgs. n. 152/2006 e succ.;

- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
 - m) il combustibile derivato da rifiuti.
4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e succ.
5. Alla gestione dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, sono tenuti a provvedere a propria cura e spese, i produttori e i detentori dei rifiuti stessi, a norma dell'art. 188 del D. Lgs n. 152/2006 e succ.

Articolo 07

I RIFIUTI URBANI

1. Ai fini del presente regolamento sarà utilizzata la seguente terminologia:
- rifiuti domestici: tutti rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad abitazione civile;
 - rifiuti organici: materiali di natura organica ad alto tasso di umidità destinabili al compostaggio. I rifiuti organici a loro volta sono suddivisibili in umido (scarti da cucina) e verde (scarti da potature, sfalci dell'erba)
 - rifiuti secchi riciclabili: costituiti da frazione merceologiche a bassa umidità destinati a recupero (carta e cartone, vetro, metallo, prodotti tessili, ecc.)
 - rifiuti ingombranti: beni durevoli di consumo quali arredi o altri materiali che per peso o dimensione non sono conferibili al servizio ordinario di raccolta
 - rifiuti assimilati: rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'art. 198 comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, secondo i criteri dell'art. 195, comma 2, lett. e) dello stesso decreto.

Articolo 08

ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

1. Il presente articolo individua quali rifiuti prodotti da attività non domestiche possono essere assimilati ai rifiuti urbani. Nelle more della pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 195, comma 2, punto e), ed 198 comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 152/2006 e succ. che fisserà i criteri per l'assimilazione quali - quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento dei

rifiuti oggetto del presente regolamento si intendono per rifiuti speciali assimilati i rifiuti prodotti dalle seguenti categorie di attività' produttive:

- locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, sale, teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiale militari;
- complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, aree ricreative - turistiche, quali campeggi, stabilimenti balneari, ed analoghi complessi attrezzati;
- locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri;
- locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui alle lettere b), e) ed f), circoli sportivi e ricreativi;
- locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale, di commercio al dettaglio di beni non deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici di lavorazione industriale e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani;
- locali ed aree adibite a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani.

Nel medesimo Allegato 1 sono indicati i limiti quantitativi conferibili dalle utenze non domestiche.

2. Ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. e) del Dlgs n. 152/2006 e succ., sono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 114/1998.
3. Le Imprese e gli Enti che per lo smaltimento dei propri rifiuti speciali assimilabili non si avvalgono del servizio pubblico e che provvedono a proprie spese ad effettuare tale operazione, sono ammesse al beneficio della riduzione indicata nel "Regolamento comunale che istituisce la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani" prevista dall'art. 195 del D.Lgs. n. 152/2006 e succ. Per beneficiare di tale riduzione, le imprese e gli Enti sono tenuti a presentare all'Amministrazione comunale una copia della convenzione e/o contratto stipulato con lo smaltitore incaricato.
4. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti da attività sanitarie di cui all'art. 184 comma 3 lett. h) del D.Lgs. n. 152/2006 e succ., limitatamente alle seguenti categorie, così come definite all'art. 2 comma 1 lettera g) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2003, qualora non rientrino tra i rifiuti di cui alle lettere c) e d) dello stesso art. 2, comma 1 del D.P.R. n. 254/2003:
 - rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;

- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata;
 - i rifiuti derivanti dalle attività di spazzamento;
 - indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine.
5. I riferimenti quantitativi e qualitativi per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali possono essere determinati con apposito provvedimento nel rispetto dei principi e delle esclusioni dettati dal presente regolamento.
6. I rifiuti assimilati destinati a smaltimento sono sottoposti al regime di privativa per tutte le fasi della gestione ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006.

TITOLO III

REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

Articolo 09

FINALITA' E MODALITA' OPERATIVE

1. Il Comune, d'intesa con il Gestore del servizio, promuove le forme di organizzazione e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e la pericolosità dei rifiuti anche attraverso l'attivazione di raccolte differenziate finalizzate ai seguenti scopi:
- rispetto degli obblighi imposti dalla normativa vigente;
 - tutela dell'ambiente in funzione delle tecnologie di gestione utilizzate;
 - affidabilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti ordinari;
 - opportunità di carattere economico – produttivo e ambientale in relazione alla possibilità di conseguire recupero di energia e/o materiali riutilizzabili.
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai servizi di smaltimento dei rifiuti speciali provenienti dai cicli produttivi di origine industriale ed artigianale, soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e succ.
3. Il Gestore può attivare in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento e di ridurre la quantità dei rifiuti da avviare a discarica.

Articolo 10

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE AREE DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti garantisce la massima copertura del territorio: il servizio è garantito entro tutto il territorio comunale ed in tutti i nuclei abitati. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche quegli edifici ai quali si acceda mediante strada privata il cui sbocco, comunque, sia in area pubblica soggetta al servizio di raccolta.
2. I perimetri delle aree all'interno delle quali sono istituiti i servizi di spazzamento, diserbo stradale, lavaggio, pulitura delle caditoie e svuotamento dei cestini, vengono definiti così da comprendere:
 - le strade e le piazze, compresi i portici, i marciapiedi, le aiuole sparti traffico, le tazze delle alberature stradali comunali, i tratti urbanizzati delle strade statali e provinciali;
 - le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata, dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
 - i viali dei cimiteri limitatamente ai residui di fiori, addobbi, corone funebri e simili;
 - le aree archeologiche e monumentali di pertinenza comunale comprese le scalinate;
 - le aree pavimentate idonee al traffico veicolare all'interno delle ville e dei giardini comunali;
 - le aree coperte e/o recintate appositamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse;
 - le aree attrezzate per la sosta dei nomadi.
3. Sono compresi nell'area di espletamento del servizio tutti gli edifici posti entro la distanza di metri 500 dai perimetri delle aree sopra indicate e dai punti di conferimento isolati disposti all'esterno dei perimetri stessi di cui all'allegato n. 2.
4. Le aree entro le quali viene garantito il servizio di raccolta differenziata, unitamente alla collocazione degli specifici contenitori e delle aree attrezzate, sono evidenziate nell'allegato n. 2 del presente regolamento. L'estensione del perimetro di raccolta è stabilito con apposito atto dell'Amministrazione comunale e le eventuali successive variazioni, apportabili unicamente per il miglioramento del servizio in essere, possono essere adottate con medesimi atti ordinari da parte del Comune.
5. Per gli scopi e le finalità del presente regolamento l'Amministrazione comunale individua il centro di raccolta entro le quali vengono destinati i rifiuti urbani ed assimilati, organizzate secondo quanto di seguito previsto dal presente regolamento.
6. Coloro che risiedono all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico - sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo, organizzando anche all'interno delle abitazioni o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento nel più vicino contenitore di raccolta.

Articolo 11

NORME RELATIVE ALLA COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI

1. I contenitori per la raccolta dei rifiuti sono collocati in area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico a cura dell'Amministrazione comunale. La collocazione dei suddetti contenitori deve avvenire in area pubblica a una distanza non superiore a metri 500 dalle utenze servite, secondo il piano predisposto ed approvato dall'Amministrazione comunale.
2. I contenitori dei rifiuti urbani, qualora non sia possibile collocarli entro apposite piazzole opportunamente realizzate ai fini della funzionalità e delle esigenze di igiene, sono collocati entro aree delimitate da apposita segnaletica orizzontale e verticale (strisce gialle e segnale di divieto di sosta) prevista dalla normativa vigente e predisposta dall'Amministrazione comunale. Sempre a cura del Comune devono essere installate le protezioni di ancoraggio e di fermo dei cassonetti quando necessarie.
3. E' vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare al Comune motivata richiesta in tal senso.
4. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.
5. I contenitori devono essere sottoposti a periodici e adeguati lavaggi e disinfezioni al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico - sanitaria. La frequenza dei lavaggi è di norma garantita in base alle necessità ambientali e stagionali ed è tale da assicurare ottimi livelli di igienicità.
6. La collocazione dei contenitori deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale.
7. Al fine di consentire tali operazioni da parte dei mezzi del Gestore gli spazi immediatamente adiacenti ai cassonetti dovranno essere lasciati liberi dall'utenza automobilistica. In corrispondenza delle aree gialle che delimitano la collocazione dei cassonetti, è vietato depositare oggetti, parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti.
8. La localizzazione dei contenitori è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione ed espletamento del servizio ed in considerazione dei vincoli di seguito specificati. In particolare, per quanto riguarda il Codice della Strada, sono rispettati i seguenti divieti di collocazione:
 - entro una distanza di 5 metri da incroci, passaggi pedonali, impianti semaforici;
 - entro la distanza di visibilità (minimo di circa 2 m.) tenendo conto del senso di marcia presso i passi carrabili pubblici e privati;
 - nelle aree di ingombro per le manovre di accostamento ed uscita presso parcheggi dei portatori di handicap e fermata dei mezzi pubblici di trasporto.

9. In relazione alle prescrizioni di sicurezza dettate dalle norme di Ordine Pubblico esplicitamente indicate dagli organismi preposti, sono rispettati i seguenti divieti di collocazione:
 - distanza di 14 m. dai serbatoi degli impianti di distribuzione del gas, benzina, metano o altre fonti di materiale infiammabile;
 - distanza opportuna dalla cabine di distribuzione del gas metano, dell'energia elettrica e dalle centraline telefoniche.
10. Nel rispetto delle norme igienico - sanitarie, ma semprechè le condizioni oggettive dei luoghi lo permettano, deve essere mantenuta una distanza superiore a 5 metri in orizzontale rispetto a finestre ubicate a piano terra o in seminterrati, e ingressi di attività commerciali quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, farmacie, tavole calde, paninoteche e ristoranti.
11. Sono da rispettare le particolarità inerenti a luoghi di interesse culturale od ambientale quali zone archeologiche, monumenti, musei o palazzi storici.
12. In caso di interventi di risistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti gli spazi e i contenimenti per i cassonetti dei rifiuti solidi urbani, sulla base degli standard proposti dal Gestore in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire. A cura dei progettisti delle opere di cui sopra, dovrà essere acquisito il parere del Gestore, la cui esistenza agli atti risulterà obbligatoria per l'approvazione dei relativi progetti.
13. Il numero dei contenitori e la loro capacità volumetrica sono determinati in funzione della specifica frazione volumetrica da raccogliere sulla base delle specifiche necessità. Tali contenitori, che non possono essere spostati dalla loro collocazione originaria se non da parte del personale a ciò destinato, devono essere contrassegnati da un colore distintivo e/o da specifiche indicazioni per ciascuna frazione di rifiuto oggetto della raccolta.

Articolo 12

LAVAGGIO DEI CONTENITORI STRADALI E DEI MEZZI PER LA RACCOLTA

1. Al fine di prevenire l'insorgere di pericoli di natura igienico sanitaria, i contenitori stradali, le relative piazzole di posizionamento, i centri di raccolta dei rifiuti ed i mezzi utilizzati per le operazioni di raccolta devono essere mantenuti in buono stato conservativo, lavati e disinfettati periodicamente.
2. Di norma il lavaggio dei contenitori stradali dovrà avvenire con una cadenza tale da rispettare le disposizioni igienico sanitarie vigenti. Qualora le condizioni ambientali lo richiedano, come nel periodo estivo, la frequenza di lavaggio sarà intensificata.
3. I contenitori forniti alle utenze domestiche devono essere mantenuti in idonee condizioni igieniche dagli utenti stessi.
4. I contenitori concessi alle utenze devono essere tenuti in condizioni igieniche ottimali a cura degli stessi utenti.

Articolo 13

DIVIETI D'USO DEI CONTENITORI

1. I rifiuti urbani e quelli speciali assimilati devono essere conferiti, a cura del produttore, in appositi involucri protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.
2. Il conferimento di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente nei contenitori appositamente predisposti. In caso del conferimento di quantitativi di rifiuti superiori alla capacità dei contenitori installati, il conferimento deve avvenire nei contenitori posizionati nelle aree limitrofe. E' fatto divieto di abbandonare i rifiuti a terra o nei pressi dei contenitori stradali.
3. Nei cassonetti stradali non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani domestici ed assimilati, i rifiuti urbani interni ingombranti, i rifiuti pericolosi; rifiuti speciali non assimilabili, sostanze allo stato liquido, materiali in fase di combustione, rifiuti speciali inerti materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto ed agli impianti di destinazione (es. metalli, ecc.).
4. Nel caso in cui le necessità di conferimento dei rifiuti per quantità, peso o volume superino la dotazione del normale servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, l'attività di asporto dei rifiuti sarà disciplinata da apposita convenzione.
5. I rifiuti non possono essere inseriti sciolti nei contenitori, ma devono essere raccolti in sacchetti o simili per impedirne la dispersione. Dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore deve essere ben chiuso. Qualora un contenitore risultasse già colmo, è vietato abbandonare i rifiuti ai lati dello stesso, il loro conferimento deve avvenire nel contenitore più vicino.
6. Nel conferimento, particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità.
7. E' vietato agli utenti del servizio sbloccare i freni di stazionamento, ribaltare e danneggiare in alcun modo i cassonetti. Inoltre, non è consentito, tranne quando espressamente autorizzato dall'Amministrazione comunale, eseguire scritte sui cassonetti o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensioni.
8. E' fatto divieto di introdurre nei sacchi sostanze liquide, materiale acceso o non completamente spento, materiali metallici e non metallici tali da provocare danni ai mezzi utilizzati per la raccolta. E' parimenti vietato introdurre nei contenitori rifiuti speciali diversi da quelli assimilati ai rifiuti urbani in base al presente regolamento, rifiuti pericolosi e frazioni destinati alla raccolta differenziata.
9. Nelle aree dove è garantito il sistema di raccolta denominato "porta a porta" è fatto divieto di abbandonare i rifiuti in giornate ed orari differenti da quelli previsti dal seguente regolamento.
10. Il Comune allo scopo di favorire, ove possibile, procedure di conferimento differenziato rivolte al recupero - riciclaggio di materiale e/o energia, potrà definire modalità diverse di raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani: tali modalità sono rese esecutive con provvedimento dell'organo competente.

Articolo 14
NORME PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE AZIENDE

1. I materiali immessi nei cassonetti devono essere esclusivamente rifiuti assimilabili agli urbani, ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento, rimanendo a carico del produttore/utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi.
2. I rifiuti assimilati devono essere conferiti nei cassonetti stradali chiusi all'interno di sacchi in condizioni da evitare la dispersione del contenuto.
3. I quantitativi di rifiuti assimilati conferibili nei cassonetti stradali non devono in nessun caso compromettere o creare pregiudizio alcuno alla raccolta dei rifiuti solidi urbani di produzione domestica.

Articolo 15
REGOLAMENTAZIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

1. La realizzazione e la conduzione del centro di raccolta comunale o intercomunale è disciplinata dal decreto legislativo 8 aprile 2008 e s.m.i. ed è oggetto di apposito regolamento di gestione. Il centro di raccolta dei rifiuti urbani è costituito da area presidiata ed allestita dove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati.
2. Nel centro di raccolta viene effettuato il raggruppamento per frazioni omogenee dei rifiuti urbani, anche pericolosi e assimilati conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico.
3. L'accesso ai centri di raccolta dei rifiuti urbani è consentito nel rispetto degli orari e delle modalità stabilite nel regolamento di cui al punto 1 e compatibilmente con le potenzialità quali - quantitative delle suddette aree.

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

Articolo 16
SISTEMI DI RACCOLTA

1. L'Amministrazione Comunale ha attivato sistemi di raccolta di rifiuti urbani ed assimilati costituiti da raccolte di tipo stradale, o di prossimità, da raccolte a chiamata presso specifiche utenze o presso le aree di mercato settimanale, da raccolte programmate di seguito descritte e di raccolte effettuate nei centri di raccolta di cui all'art. 15 del presente regolamento. Le raccolte sono così articolate:

- a) la raccolta dei rifiuti indifferenziati, garantita da contenitori stradali entro i quali vengono depositati i rifiuti non differenziati, quelli che non comprendono le frazioni merceologiche conferibili a raccolta differenziata;
- b) la raccolta differenziata con contenitori stradali garantisce il ritiro di rifiuti organici, carta, imballaggi in cartone, plastica, vetro e barattolame, utilizzando appositi di cassonetti;
- c) porta a porta per la raccolta di rifiuti costituiti da carta, imballaggi in cartone;
- d) la raccolte presso particolari utenze consentono di intercettare specifiche tipologie di rifiuti che sono caratteristiche di alcune realtà produttive;
- e) raccolte in occasione del mercato settimanale o in occasione di eventi periodici quali feste patronali o altre manifestazioni, per rifiuti quali imballaggi di plastica, carta e legno trattato;
- f) raccolte a chiamata, effettuate in occasioni particolari e per specifiche esigenze, di rifiuti indifferenziati e differenziati quali la frazione organica, gli imballaggi in plastica, carta, cartone, legno e legno trattato;
- g) raccolte presso il centro di raccolta comunale di cui all'art. 15 le cui modalità e relativa regolamentazione è oggetto di apposito regolamento comunale.

Articolo 17

CONFERIMENTO DEL RIFIUTO INDIFFERENZIATO

1. Il rifiuto indifferenziato consiste nel materiale residuale privo degli imballaggi oggetto di raccolta differenziata di cui al successivo art. 18. La quantità di rifiuto indifferenziato deve essere ridotta al minimo ricorrendo quanto più possibile alla preventiva differenziazione dei materiali riciclabili.
2. Il rifiuto non riciclabile va conferito nei cassonetti, collocati in quantità pari alle necessità dell'utenza.
3. La cadenza della raccolta è programmata *bisettimanale* e comunque in base alle necessità dell'utenza;

Articolo 18

ORGANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA DEL RIFIUTO DIFFERENZIATO

1. I servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati sono effettuati in orari concordati con il Gestore del servizio e con l'impiego di idonee attrezzature per lo svuotamento dei contenitori ed il trasferimento dei rifiuti al recupero.
2. I rifiuti oggetto del presente articolo sono, a cura del produttore, detenuti separatamente in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per la salute e l'ambiente. E' fatto tassativo divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti ordinari od altri contenitori.
3. Eventuali modifiche rispetto a quanto indicato ai punti precedenti, adottate per il miglioramento del servizio, quali l'attivazione anche in via sperimentale di altri servizi di raccolta, variazioni alle cadenze di raccolta ed al numero e tipologie dei cassonetti

dedicati alle raccolte, sono stabilite dall'Amministrazione comunale con provvedimento dell'organo competente.

4. L'organizzazione della raccolta differenziata, tramite il Gestore del servizio, ha la struttura e la dotazione sufficiente, nelle condizioni attuali, a garantire la copertura dei seguenti servizi:

a) Raccolta differenziata con contenitori stradali adibiti a:

RIFIUTI ORGANICI

per rifiuti quali avanzi di cibo, filtri di tè, fondi di caffè, carta da cucina, tovaglioli di carta, ceneri fredde di stufe e caminetti, fiori recisi, piantine domestiche, ecc.

- Questi scarti vanno raccolti nelle abitazioni all'interno dell'apposito sacchetto ed inserito nel contenitore stradale di colore marrone fornito all'utenza in comodato gratuito
- Cadenza della raccolta programmata: almeno settimanale

CARTA – DENOMINATA “SALVA CARTA”

per rifiuti quali giornali riviste, tetrapack, piccoli imballaggi in cartone, da collocare entro i contenitori stradali con coperchio grigio

- cadenza della raccolta programmata: settimanale

PLASTICA

destinata a imballaggi in plastica, contenitori per liquidi, polistirolo, vaschette per alimenti, vaschette per alimenti pulite, ecc. da destinare ai contenitori stradali con coperchio di colore giallo

- cadenza della raccolta programmata: bisettimanale

VETRO E BARATTOLAME

per rifiuti quali imballaggi (bottiglie e vasetti) per alimenti in vetro, imballaggi (lattine) di metallo, lattine in alluminio da collocare entro contenitori stradali di colore verde

- cadenza della raccolta programmata: quindicinale

MEDICINALI SCADUTI

- idonei contenitori collocati nelle vicinanze delle farmacie
- Cadenza della raccolta programmata: almeno quindicinale

PILE ESAURITE

- idonei contenitori stradali o presso i rivenditori convenzionati con il Gestore
- Cadenza della raccolta programmata: bimestrale

b) Raccolta porta a porta:

RACCOLTA DI CARTA E CARTONE

dedicata a rifiuti quali imballaggi in carta e cartone depositati a terra, previa riduzione volumetrica, esclusivamente nelle giornate programmate

- cadenza della raccolta programmata: settimanale

c) Raccolte presso specifiche utenze

RIFIUTI ORGANICI UMIDI DA UTENZE COMMERCIALI O ISTITUZIONALI

per rifiuti quali avanzi di cibo, filtri di tè, fondi di caffè, carta da cucina, tovaglioli di carta, ceneri fredde di stufe e caminetti, fiori recisi, piantine domestiche, ecc.

- Questi scarti vanno raccolti nelle attività all'interno dell'apposito sacchetto ed inserito nell'apposito contenitore fornito all'utenza in comodato gratuito
- Cadenza della raccolta programmata: almeno settimanale

ROTTAME DI VETRO – DENOMINATA “VETRO BAR”

- direttamente presso le attività commerciali, effettuata con specifici contenitori
- cadenza della raccolta programmata: settimanale

CARTA E CARTONE NELLE AZIENDE

- direttamente presso le aziende, effettuata con idonei contenitori
- cadenza della raccolta programmata: almeno settimanale

CARTA E CARTONE PER ATTIVITA' COMMERCIALI

- direttamente presso le attività commerciali, effettuata tramite deposito a terra in aree cittadine preventivamente stabilite e individuate in apposita planimetria
- cadenza della raccolta programmata: almeno settimanale

CASSETTE IN PLASTICA

- direttamente presso le attività commerciali, effettuata con idonei contenitori
- cadenza della raccolta programmata: almeno settimanale

d) Altre raccolte “Raccolte in piazza”

6. Il servizio costituisce articolazione del servizio di raccolta ordinario e viene effettuato a mezzo di cassoni presidiati. Il servizio non prevede, pertanto, l'installazione di sistemi di raccolta fissi, e si intende garantito per la sola giornata di ogni terzo sabato (feriale) del mese, presso il parcheggio del campo sportivo di Ruda, e nel rispetto del seguente orario dalle ore 09.00 alle ore 12.00

- e) **Raccolte effettuata presso il centro di raccolta ai sensi del decreto ministeriale 8 aprile 2008, coordinato con le modifiche del DM 13 maggio 2009.**
7. Il centro di raccolta è attualmente chiuso. Le modalità operative del centro, in caso di riapertura saranno successivamente normate, e allegate al presente regolamento.
8. La raccolta di eventuali ulteriori tipologie di rifiuti rispetto a quelli non contemplati tra quelli elencati nel regolamento di gestione del centro di raccolta, sarà concordata con l'amministrazione comunale che si attiverà tramite il gestore del servizio.

Articolo 19

REGOLAMENTAZIONE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI ORGANICI

1. Deve essere prestata massima attenzione al rispetto delle seguenti indicazioni:
- **CONFERIMENTO DI RIFIUTI ORGANICI UMIDI DA UTENZA DOMESTICA**
 - I materiali organici composti da scarti di cucina o dalla preparazione dei pasti che possono fermentare devono essere conferiti negli appositi contenitori in comodato d'uso gratuito.
 - I contenitori devono essere lavati e disinfettati periodicamente a cura dell'utenza.
 - Le modalità e i tempi per l'attuazione della raccolta differenziata della componente organica umida e secca, vengono definiti con provvedimento dell'amministrazione comunale.

 - **CONFERIMENTO DI RIFIUTI ORGANICI UMIDI DA UTENZE COMMERCIALI O ISTITUZIONALI**
 - I materiali organici composti da scarti di cucina o dalla preparazione dei pasti che possono fermentare devono essere conferiti negli appositi contenitori situati in piazzole o aree appositamente individuate presso le mense, i centri di ristorazione, i mercati con sede fissa ed in genere presso le utenze collettive.
 - I contenitori sono lavati e disinfettati periodicamente a seconda delle necessità.
 - Le modalità e i tempi per l'attuazione della raccolta differenziata della componente organica umida e secca, vengono definiti con provvedimento dell'amministrazione comunale.

 - **CONFERIMENTO DI RIFIUTI ORGANICI QUALI ERBE E RAMAGLIE**
 - I residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati che presentino i requisiti per essere considerati come rifiuti urbani, devono essere smaltiti unicamente nei seguenti termini:
 - mediante conferimento al centro di raccolta comunale;
 - mediante conferimento negli appositi cassonetti stradali aerati, nei comuni dove è attivo il servizio, compatibilmente con la capienza del cassonetto e di pezzatura adeguata;

- “in proprio” mediante i composte distribuiti in comodato gratuito alle utenze domestiche, o acquistati direttamente dall’utente, per il compostaggio della sola frazione verde “erba da sfalcio”, come indicato all’articolo successivo.

Articolo 20 COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Gli utenti devono separare dagli altri rifiuti la frazione organica domestica (resti vegetali, scarti di patate, sfalci e altre attività di giardino) e compostarla a mezzo bio-compostatore o gestione di cumulo o silos di compostaggio o altra metodica idonea, purché il processo risulti controllato e non dia luogo ad emissione di odori molesti o nocivi, comunque dovrà essere collocato non a ridosso dal confine con altre proprietà. Rimane a discrezione dell’Amministrazione chiedere la rimozione e lo spostamento in casi di comprovato disturbo per esalazioni o fuoriuscite di liquidi e la verifica del corretto utilizzo del composte domestico.
2. L’utente é tenuto:
 - a. ad utilizzare in proprio il materiale risultante dal compostaggio
 - b. a realizzare il compostaggio esclusivamente in aree di propria pertinenza
3. I rifiuti vegetali in quantità tali da non poter essere smaltiti in proprio tramite il compostaggio, devono essere conferiti esclusivamente presso il centro di raccolta o negli appositi contenitori stradali, oppure potrà essere richiesto il ritiro su chiamata, previo pagamento del costo del servizio.
4. Il Gestore del servizio e il Comune sono esonerati da ogni responsabilità connessa alla scelta del sistema di compostaggio e alla gestione del processo di compostaggio domestico degli utenti.

TITOLO V GESTIONE DI SPECIFICHE TIPOLOGIE DI RIFIUTI

Articolo 21 RIFIUTI PROVENIENTI DA STRUTTURE SANITARIE ED ASSIMILATE

1. I rifiuti sanitari sono quelli prodotti da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D.Lgs. n. 502/1992, e succ., che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833.
2. Sono equiparabili a rifiuti sanitari i rifiuti speciali prodotti al di fuori delle strutture sanitarie (quali ad esempio quelli prodotti presso laboratori di analisi microbiologiche di alimenti, di acque, o di cosmetici, presso industrie di emoderivati, istituti estetici) che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo.

3. Ai fini del presente regolamento lo smaltimento i rifiuti sanitari non assimilati ai rifiuti urbani deve avvenire, a carico del produttore nel rispetto delle indicazioni del D.P.R. 254/2003 e tramite operatori specializzati, presso impianti di incenerimento autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
4. I rifiuti sanitari assimilabili ai rifiuti urbani cui al comma 1, lett. g) dell'art. 2 del D.P.R. 254/2003, diversi da quelli pericolosi, sono i seguenti:
 - i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g), del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - la spazzatura;
 - indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
 - i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi comma 1, lett. m) dell'art. 2 del D.P.R. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani.

Articolo 22

MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1. Lo smaltimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni è disciplinato del D.P.R. 285/90 e dal "Regolamento comunale di Polizia mortuaria".
2. I rifiuti ordinari prodotti all'interno del cimitero, di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 254/2003, sono di seguito individuati:
 - a) rifiuti da esumazione ed estumulazione: i rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione quali:
 - assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie);
 - avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;

- resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).
- b) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali: i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali:
 - materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;
 - altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni di cui alla lettera a), devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta «Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni».

4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi entro appositi imballaggi a perdere flessibili.
5. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in conformità al presente Regolamento.
6. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 5) del D.P.R. n. 254/2003. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti costituiti dagli oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.
7. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numeri 1) e 3) del D.P.R. n. 254/2003, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.
8. I rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali individuati alla lettera b), costituiti dai materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari, possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.: in alternativa devono essere destinati a recupero o smaltimento in impianti per rifiuti inerti.
9. Lo smaltimento delle tipologie di rifiuti cimiteriali non espressamente regolate nei commi precedenti, deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 254/2003.

Articolo 23

RIFIUTI DI BENI IN POLIETILENE NON DOMESTICI

1. Al fine di ridurre il flusso dei rifiuti di polietilene destinati allo smaltimento è istituito il Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato, non ha scopo di lucro ed è retto da uno Statuto approvato

con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato.

A decorrere dalla data di scadenza del termine di novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dello Statuto di cui all'art. 235 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e succ., chiunque, in ragione della propria attività, detiene rifiuti di beni in polietilene è obbligato a conferirli a uno dei consorzi riconosciuti o direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dai consorzi stessi, fatto comunque salvo quanto previsto all'art. 235 comma 7 del D.Lgs. n. 152/2006 e succ.

Articolo 24

RIFIUTI PROVENIENTI DALLA DEPURAZIONE DEGLI EFFLUENTI DI ORIGINE URBANA

1. I residui derivanti dalle attività dall'attività di depurazione delle acque di scarico urbane sono smaltiti a cura del Gestore del servizio.
2. La gestione di tali rifiuti deve avvenire con ditte regolarmente autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., utilizzando mezzi atti al trasporto di materiali polverulenti e tali da impedirne la dispersione nell'atmosfera.
3. I residui derivanti dalla depurazione delle acque di scarico urbane costituiti dal residuo solido raccolto nelle griglie degli impianti, costituiti da residui vegetali con presenza di impurità quali materiali plastici, carta ecc. purché privi di sostanze pericolose, possono essere assimilati ai rifiuti urbani. A tal fine ne viene disposta l'assimilazione anche nell'allegato A al presente regolamento.

Articolo 25

RIFIUTI COSTITUITI DA BENI DUREVOLI (RAEE)

1. Ad esaurimento della loro durata operativa i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche domestici devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente. In alternativa, tali rifiuti devono essere conferiti, a cura del detentore, al centro di raccolta comunale, la cui regolamentazione è stabilita all'art. 15.
2. In attesa della stipula degli accordi di programma di cui al punto precedente, rifiuti costituiti da beni durevoli devono essere consegnati al Gestore del servizio di raccolta comunale, secondo il piano predisposto dal Gestore del servizio ed approvato dall'Amministrazione comunale.
3. Il ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche non è ammesso rifiutato nel caso in cui ci siano rischi di ferimento o contaminazione del personale o nel caso in cui l'apparecchiatura non contenga più i suoi componenti essenziali o sia danneggiata: per tale motivo il detentore del rifiuto deve provvedere ad assicurarne l'integrità.

TITOLO VI GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

Articolo 26 DEFINIZIONI

1. Si intende per:

- imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- imballaggio per la vendita o **imballaggio primario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- imballaggio multiplo o **imballaggio secondario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- imballaggio per il trasporto o **imballaggio terziario**: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
- imballaggio riutilizzabile: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo.
- rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto;
- operatori economici: i produttori, gli utilizzatori, i recuperatori, i riciclatori, gli utenti finali, le Pubbliche amministrazioni e i gestori;
- produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;
- utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;
- utente finale: il soggetto che nell'esercizio della sua attività professionale acquista, come beni strumentali, articoli o merci imballate;
- consumatore: il soggetto che fuori dall'esercizio di una attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;
- ritiro: l'operazione di ripresa dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico, nonché dei rifiuti speciali assimilati, gestita dagli operatori dei servizi di igiene urbana o simili;
- imballaggio usato: imballaggio secondario o terziario già utilizzato e destinato ad essere ritirato o ripreso.

Articolo 27
OBIETTIVI DI RECUPERO E DI RICICLAGGIO

1. Per conformarsi ai principi di cui all'articolo 219 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., i produttori e gli utilizzatori devono conseguire gli obiettivi finali di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio in conformità alla disciplina comunitaria indicati nell'allegato E alla parte quarta del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.
2. Le Pubbliche amministrazioni e il gestore incoraggia, ove opportuno, l'uso di materiali ottenuti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti mediante:
 - a) il miglioramento delle condizioni di mercato per tali materiali;
 - b) la revisione delle norme esistenti che impediscono l'uso di tali materiali.

Articolo 28
OBBLIGHI DEI PRODUTTORI E DEGLI UTILIZZATORI

1. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.
2. Gli utilizzatori sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli stessi concordato. Gli utilizzatori possono tuttavia conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio nei limiti derivanti dai criteri determinati ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.

Articolo 29
DIVIETI

1. È vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 221, comma 4 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata nei limiti previsti dall'articolo 221, comma 4 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.

TITOLO VII PULIZIA DEL TERRITORIO

Articolo 30 SERVIZI VARI DI PULIZIA

1. Nell'ambito della raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e degli speciali ad essi assimilati effettuati dall'Amministrazione comunale, in accordo con il Gestore, sono compresi i seguenti servizi:
 - a) spazzamento e lavaggio stradale con frequenza bisettimanale nel capoluogo e frequenza mensile nelle frazioni;
 - b) svuotamento e pulizia dei cestini;
 - c) pulizia delle caditoie;
 - d) diserbamento periodico delle aree di circolazione, dei cigli delle strade, delle aiuole o delle aree pubbliche, nonché l'asportazione di qualsiasi rifiuti dalle stesse;
 - e) pulizia, lavatura, disinfezione e deodorazione degli orinatoi pubblici;
 - f) pulizia periodica esterna delle fontane, fontanelle, monumenti pubblici (zoccolo di base), pareti laterali ad altezza d'uomo delle gallerie di pubblico transito;
 - g) pulizia delle spiagge libere comunali e delle aree golenali;
 - h) pulizia su chiamata (da parte dell'Amministrazione comunale, dei suoi organi o dei Corpi di Polizia) della carreggiata a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico da parte dei veicoli, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili dell'incidente e per le strade comprese entro il perimetro di spazzamento;
 - i) pulizia e lavaggio dei portici soggetti permanentemente ad uso pubblico, di vicoli, strade e scalinate;
 - l) altri servizi possono essere affidati dal Gestore con atto del Sindaco per motivi di sicurezza o igiene.

Articolo 31 OBBLIGHI GENERALI

1. I soggetti che beneficiano del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati garantito dall'amministrazione comunale contribuiscono al buon risultato del servizio stesso. Tutte le utenze devono rispettare i seguenti comportamenti:
 - evitare di gettare a terra rifiuti solidi o liquidi quali fazzoletti, mozziconi di sigarette, chewing-gum, bucce di frutta, lattine, vuoti di bottiglia;
 - nel caso di lavorazioni edili e attività simili, è necessario aver cura di non sporcare le aree soggette a spazzamento e garantirne il ripristino dopo il termine dei lavori;
 - adottare tutte le precauzioni per evitare il diffondersi di polveri e di altri rifiuti in grado di disperdersi per l'effetto del vento.

Articolo 32

CESTINI STRADALI

1. Nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, l'Amministrazione comunale provvede alla installazione e manutenzione dei cestini stradali per carta e prodotti simili.
2. I cestini stradali vengono svuotati dagli operatori con frequenza almeno settimanale nel capoluogo ed almeno bisettimanale delle frazioni.

Articolo 33

SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE

1. Il servizio è garantito su tutto il territorio comunale e viene effettuato, anche manualmente, su strade, parcheggi, spazi pubblici o comunque soggetti ad uso pubblico. Il servizio comprende la viabilità comunale, i tratti urbani della viabilità provinciale e statale e le strade private ad uso pubblico senza limitazioni quali cartelli, sbarre o cancelli, purché pavimentate e dotate di sistemi di smaltimento delle acque meteoriche.
2. Il servizio di spazzamento viene garantito secondo le necessità di ciascuna zona comunale nel rispetto degli standard di qualità del servizio. Lo spazzamento meccanizzato prevede il divieto di sosta temporaneo degli automezzi nel giorno di effettuazione del servizio.
3. Lo spazzamento dei marciapiedi di pertinenza delle abitazioni private e dei pubblici esercizi viene effettuato a cura degli stessi utenti. Il materiale spazzato, quale foglie o altro, deve essere effettuato in modo tale da evitare l'intasamento di caditoie a bocca di lupo e dei tombini di scolo. Questo materiale verrà raccolto dal servizio comunale.

Articolo 34

PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E RACCOLTA RIFIUTI

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi.

Articolo 35

PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. I terreni, a qualunque uso o destinazione siano adibiti, devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia e liberi da rifiuti, abbandonati anche da terzi, a cura dei proprietari o di coloro che ne hanno la disponibilità. A tale scopo devono essere

realizzati necessari canali di scolo e altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni stessi, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.

2. In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree indicate al comma precedente, anche ad opera di terzi e/o di ignoti, il proprietario o chi eventualmente ne abbia la disponibilità, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, è obbligato con ordinanza del Sindaco alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area nonché all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.
3. I proprietari dei terreni abbandonati, non edificati o non coltivati che si trovano nelle zone urbanizzate o perimetrali a edifici abbandonati, devono provvedere a un costante e periodico sfalcio dell'erba e taglio delle piante infestanti che vi crescono, asportando le relative ramaglie, preservando piante e flora caratteristica del luogo.

Articolo 36

PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi sacchi e conferirli in contenitori o in attrezzature particolari allestite dall'Amministrazione comunale nei punti stabiliti.
2. In occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica, l'Ente promotore o comunque gli occupanti, devono concordare con l'Amministrazione comunale le modalità per lo svolgimento del relativo servizio di raccolta.

Articolo 37

PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico dei pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite dai rispettivi gestori, eventualmente attraverso adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

Articolo 38
PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo quanto concordato con l'Amministrazione comunale.

Articolo 39
PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze, e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al Comune, con un preavviso di otto giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.
2. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi.
3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni, salvo il caso in cui promotore sia la Civica Amministrazione.

Articolo 40
OBBLIGHI IN CASO DI NEVICATE E GROSSE PRECIPITAZIONI

1. In caso di nevicata è fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza degli stessi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati. Tale obbligo è finalizzato alla tutela dell'incolumità dei pedoni.

Articolo 41
ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.

3. In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata direttamente dall'Amministrazione comunale, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili.

Articolo 42 POZZETTI STRADALI

1. L'Amministrazione comunale provvede a mantenere sgombra la superficie dei pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il regolare deflusso. E' assolutamente vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere negli stessi.

Articolo 43 CAROGNE DI ANIMALI

1. Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dall'A.S.S. o indicate nel "Regolamento comunale di Igiene e Sanità", tenuto conto delle previsioni del regolamento Ce n. 1774/2002 e della Delibera N. 2825 della Giunta Regionale Friuli – Venezia Giulia del 19.09.03.

Articolo 44 RACCOLTA DI INDUMENTI USATI

1. La raccolta degli abiti usati viene effettuata negli appositi contenitori stradali diffusi sul territorio.
2. La gestione della raccolta degli abiti usati è affidata alla Caritas che è obbligata a comunicare i dati relativi alle raccolte all'amministrazione comunale.

Articolo 45 RIFIUTI COSTITUITI DA SIRINGHE ABBANDONATE

1. I rifiuti pericolosi per rischio infettivo, costituiti da siringhe ed altri oggetti taglienti a rischio che sono rinvenuti entro aree pubbliche, devono essere avviati, a cura del Comune presso idonei impianti di incenerimento.
2. Per evitare inconvenienti agli operatori, è opportuno raccogliere gli aghi e gli altri rifiuti taglienti in appositi contenitori con le modalità previste dal D.M. 28 settembre 1990 sulla prevenzione da HIV. In particolare gli aghi, le lame di bisturi e gli altri strumenti acuminati o taglienti monouso non debbono essere rimossi dalle siringhe o da altri supporti né in alcun modo manipolati o rincappucciati, ma riposti, per l'eliminazione, in appositi contenitori resistenti alla puntura. Pertanto ai fini del confezionamento e trasporto i contenitori di rifiuti sanitari, soprattutto quelli per i rifiuti pericolosi, devono resistere agli urti, avere la chiusura a tenuta dei liquidi, resistere ai liquidi contenuti, essere forniti di un sacco interno e resistere all'impilaggio.

Articolo 46

RIFIUTI ABBANDONATI SUL SUOLO PUBBLICO

1. In accordo con la legislazione vigente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal Dlgs n. 152/2006 e s.m.i., i rifiuti rinvenuti abbandonati sul suolo pubblico sono ricompresi tra i rifiuti urbani.
2. Ai fini della tutela e della salvaguardia dell'ambiente, i rifiuti rinvenuti abbandonati sul suolo pubblico che per la loro natura possono determinare danni all'ambiente circostante, quali gli accumulatori al piombo e l'olio minerale esausto, devono essere rimossi e destinati al deposito appositamente attrezzato, o al centro di raccolta comunale, in attesa del loro conferimento a soggetti debitamente autorizzati. Sui rifiuti rinvenuti non è consentito intervenire in alcun modo se non provvedendo a confezionarli in maniera tale che non vi sia rilascio di alcuna sostanza nell'ambiente circostante.
3. Le operazioni di rimozione e le successive fasi di deposito di tali rifiuti, effettuate dal personale a ciò delegato da parte dell'Amministrazione comunale e/o del Gestore, devono avvenire nel rispetto di tutte le misure di prevenzione primaria e secondaria per l'abolizione di ogni rischio per la salute dell'uomo sia nell'ambiente di lavoro che nell'ambiente di vita.
4. I rifiuti abbandonati sul suolo pubblico sono smaltiti ricorrendo agli operatori in possesso dei requisiti di legge, o tramite i Consorzi obbligatori istituiti.

Articolo 47

CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e le aree private aperte al pubblico.
2. I proprietari degli animali di affezione sono tenuti a dotarsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure di animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata.
3. Detti escrementi e rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o in un idoneo contenitore e depositati unicamente nei cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Articolo 48

CAVE E CANTIERI EDILI

1. Il conferimento dei rifiuti inerti provenienti da cave, demolizioni o costruzioni deve avvenire presso discariche appositamente autorizzate. Gli stessi non possono pertanto essere conferiti nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani.

2. I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia dell'area mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con le suddette cave e cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dagli pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).
3. Le imprese edili operanti nei cantieri in esercizio sono tenute a provvedere autonomamente allo smaltimento dei rifiuti derivanti dall'attività svolta. A tal fine, i soggetti che intendono avviare la costruzione di nuovi edifici o eventuali ristrutturazioni, all'atto della comunicazione di fine lavori all'ufficio tecnico, devono allegare copia di idonea documentazione tesa ad attestare il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti. Tale documentazione può essere sostituita da dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. nella quale si attesti il riutilizzo degli inerti nell'ambito dello stesso cantiere.

Articolo 49 VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

1. I rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, carcasse di autoveicoli e motoveicoli, carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili, devono essere conferiti ai centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione.
2. La rimozione dei veicoli o rimorchi abbandonati rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione, devono essere conferiti ai centri di raccolta a cura degli organi di Polizia stradale nelle modalità previste dal D.M. 22/10/1999, n. 460.

Articolo 50 BONIFICA DEI SITI

1. Fermo restando quanto precedentemente disposto relativamente all'abbandono dei rifiuti, qualora, a seguito della rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, si accerti il superamento dei valori di attenzione, si dovrà procedere alla caratterizzazione dell'area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale dei luoghi nel rispetto dei criteri generali dettato al Titolo V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
2. Da quanto sopra sono esclusi gli interventi di bonifica disciplinati da leggi speciali, se non nei limiti di quanto espressamente richiamato dalle medesime o di quanto dalle stesse non disciplinato.

3. Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso sono disciplinati dalla Regione con apposito piano, fatte salve le competenze e le procedure previste per i siti oggetto di bonifica di interesse nazionale e comunque nel rispetto dei criteri generali dettato al Titolo V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

TITOLO VIII SANZIONI

Articolo 51 ABBANDONO DI RIFIUTI

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., chiunque in violazione dei divieti di cui agli articoli 14, commi 1 e 2, 43, comma 2, 44, comma 1, e 46 commi 1 e 2 dello stesso D.Lgs., abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €uro 103,00.= (centotre/00) a €uro 619,00.= (seicentodiciannove/00).
Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €uro 25,00.= (venticinque/00) a €uro 154,00.= (centocinquantaquattro/00).
2. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., o non adempie all'obbligo di cui agli articoli 187, comma 3 dello stesso D.Lgs., è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Con la sentenza di condanna per tali contravvenzioni, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza o nell'obbligo non eseguiti.
3. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242 dello stesso decreto, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da €uro 1.000,00.= (mille/00) a €uro 26.000,00.= (ventiseimila/00).

Articolo 52
PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del presente decreto sono devoluti al Comune, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente in materia.

Articolo 53
VIOLAZIONI ALLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di smaltimento rifiuti, si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla Legge 689/81, nell'ambito dei limiti minimo e massimo di sotto specificati:
2. Per violazioni dell'art. 11: modifica della posizione dei cassonetti o di altri contenitori per la raccolta dei rifiuti:
 - da €uro 50,00.= (cinquanta/00) a €uro 300,00.= (trecento/00)
3. Per violazioni dell'art. 11: parcheggi di autoveicoli effettuati in maniera tale da non consentire le consuete operazioni di raccolta dei rifiuti dai cassonetti, ovvero nello spazio delimitato qualora il cassonetto non sia presente:
 - €uro 31,00.= (trentuno/00), fatta salva la rivalsa sul proprietario delle spese sostenute per la rimozione del veicolo qualora se ne presenti la necessità.
 -
4. Per violazioni dell'art. 13 del presente regolamento, per il conferimento di rifiuti nei cassonetti con volumi tali da impedirne la chiusura o per il conferimento dei rifiuti senza la preventiva raccolta in sacchetti di plastica o simili, ben chiusi per evitarne la dispersione:
 - da €uro 20,00.= (venti/00) a €uro 120,00.= (centventi/00)
5. Per violazioni dell'art. 13: conferimento nei cassonetti stradali di rifiuti ingombranti e/o il loro abbandono sui marciapiedi o in strada:
 - da €uro 50,00.= (cinquanta/00) a €uro 300,00.= (trecento/00) addizionata delle spese sostenute per gli interventi di ripristino necessari ed per il risarcimento di eventuali danni causati.
6. Per violazione dell'art. 13: conferimento di rifiuti in cassonetti diversi da quelli opportunamente predisposti:
 - da €uro 20,00.= (venti/00) a €uro 120,00.= (centventi/00) addizionata delle spese sostenute per gli interventi di ripristino necessari ed per il risarcimento di eventuali danni causati.

7. Per violazioni dell'art. 18: conferimento nei cassonetti di rifiuti impropri:
 - da Euro 50,00.= (cinquanta/00) a Euro 300,00.= (trecento/00) addizionata delle spese sostenute per gli interventi di ripristino necessari ed per il risarcimento di eventuali danni causati.

8. Per violazioni dell'art. 48: mancata rimozione degli escrementi degli animali domestici condotti all'esterno:
 - da Euro 20,00.= (venti/00) a Euro 120,00.= (centventi/00).